



CITTÀ DI BIELLA

Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti

Indice

TITOLO I – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Pag. 4	Art. 1	Consiglieri Comunali
	Art. 2	Decadenza dalla carica di Consigliere Comunale
	Art. 3	Prima seduta del Consiglio
	Art. 4	Elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio
Pag. 5	Art. 5	Costituzione dei Gruppi consiliari
Pag. 6	Art. 6	Gruppo Misto
	Art. 7	Conferenza dei Capigruppo

TITOLO II – COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Pag. 8	Art. 8	Istituzione
	Art. 9	Designazione dei componenti
	Art. 10	Insediamiento
Pag. 9	Art. 11	Convocazione
	Art. 12	Funzionamento delle Commissioni
Pag. 10	Art. 13	Funzioni delle Commissioni
Pag. 11	Art. 14	Segreteria delle Commissioni - Verbale delle sedute
Pag. 12	Art. 14.bis	Commissione Affari Generali e Istituzionali
	Art. 15	Commissioni di indagine
Pag. 13	Art. 15.bis	Commissioni speciali permanenti o temporanee

TITOLO III– ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Pag. 13	Art. 16	Sede riunioni
	Art. 17	Programmazione dei lavori
Pag. 14	Art. 18	Assemblee aperte
	Art. 19	Convocazione
Pag. 16	Art. 20	Numero legale
	Art. 21	Ordine del giorno
Pag. 17	Art. 22	Presidenza delle sedute
Pag. 18	Art. 23	Attribuzioni del Segretario Generale
	Art. 24	Apertura delle sedute

	Art. 25	Adempimenti preliminari
Pag. 19	Art. 26	Pubblicità e segretezza delle sedute
	Art. 27	Ordine durante le sedute
Pag. 20	Art. 28	Sanzioni disciplinari
	Art. 29	Tumulto in aula
	Art. 30	Comportamento del pubblico
Pag. 21	Art. 31	Svolgimento interventi
Pag. 22	Art. 32	Durata e contenuto degli interventi
	Art. 33	Questioni procedurali, pregiudiziali e sospensive
Pag. 23	Art. 34	Emendamenti
Pag. 24	Art. 35	Fatto personale
	Art. 36	Dichiarazione di voto
Pag. 25	Art. 37	Verifica numero legale
	Art. 38	Votazione
Pag. 26	Art. 39	Quorum per le deliberazioni e calcolo dei voti
Pag. 27	Art. 40	Il verbale dell'adunanza, redazione e firma
	Art. 41	Nomine di competenza del consiglio Comunale

TITOLO IV – DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
--

Pag. 28	Art. 42	Esercizio del diritto di visione
Pag. 29	Art. 43	Responsabilità per la visione
	Art. 44	Esercizio del diritto di informazione
	Art. 45	Rilascio di copie di atti
Pag. 30	Art. 46	Rigetto dell'istanza
	Art. 47	Regime fiscale
	Art. 48	Interrogazioni
Pag. 31	Art. 49	Mozioni
Pag. 32	Art. 49.bis	Ordini del giorno
	Art. 50	Dibattiti a carattere non deliberativo
Pag. 33	Art. 51	Decadenza delle interrogazioni e delle mozioni

TITOLO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Pag. 33	Art. 52	Computo dei termini
	Art. 53	Rinvio ad altre norme

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquisiscono i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi consiglieri, salvo quanto previsto dalla legge in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

ART. 2

DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consigliere comunale decade altresì dalla carica per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio nei casi e con le modalità previsti dallo Statuto.

ART. 3

PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale tiene la sua prima seduta entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato dal Sindaco e presieduto dal Consigliere anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio.
2. Prima di stabilire la data della seduta, il Sindaco si consulta con il Consigliere anziano il cui parere, tuttavia, non è vincolante.

ART. 4

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio Comunale procede nella sua prima seduta, dopo la convalida degli eletti, all'elezione del Presidente con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Al secondo scrutinio, da tenersi il giorno stesso, è sufficiente la

maggioranza assoluta dei voti. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti, si procede, nella medesima seduta, ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

2. Eletto il Presidente, si procede, con le medesime modalità di voto, all'elezione del Vice Presidente.
3. Soltanto dopo l'avvenuto insediamento del Presidente e del Vice Presidente è possibile procedere ai successivi adempimenti del Consiglio.
4. Il Presidente o il Vice Presidente del Consiglio possono essere revocati a seguito di una mozione motivata sottoscritta da un terzo dei componenti il Consiglio e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Se la mozione viene approvata, si procede nella medesima seduta all'elezione del nuovo Presidente o Vice Presidente, con le modalità di cui al 1[^] comma del presente articolo.
5. Qualora, nel corso del mandato, il Presidente ed il Vice Presidente, per qualsiasi causa, risultassero appartenere entrambi a gruppi consiliari che abbiano approvato il documento contenente le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato o che vi abbiano successivamente aderito, il Consiglio Comunale dichiara la decadenza di entrambi dalla carica e provvede, nella medesima seduta, al rinnovo della elezione, con le modalità di cui al 1[^] comma del presente articolo.

ART. 5

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Nell'ambito del Consiglio Comunale sono istituiti i Gruppi Consiliari e tutti i Consiglieri appartengono ad un Gruppo Consiliare.
2. I Gruppi Consiliari si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri o ad una diversa manifestazione di volontà dei medesimi.
3. I Gruppi Consiliari, che si costituiscono in relazione alla lista di appartenenza dei Consiglieri, non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
4. I Gruppi Consiliari, che si costituiscono in base ad una manifestazione di volontà del Consigliere, che prescinde dalla lista di appartenenza, devono essere costituiti da almeno tre consiglieri.
5. Entro cinque giorni dalla prima seduta del Consiglio neo - eletto o, nei casi di surroga, entro cinque giorni dall'adozione della relativa deliberazione, i Consiglieri devono comunicare, per iscritto, alla Segreteria Generale a quale gruppo consiliare appartengono. I Consiglieri che non provvedono costituiscono il Gruppo Misto.

6. Nei cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, ciascun gruppo procede alla nomina del Capogruppo e ne comunica per iscritto il nominativo alla Segreteria Generale. Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio non possono essere eletti alla carica di Capogruppo, ad eccezione del caso in cui provengano da un gruppo costituito da un solo componente.
7. Ogni successivo mutamento in ordine alla composizione del gruppo e alla funzione di Capogruppo deve essere tempestivamente comunicato alla Segreteria Generale.
8. Nelle more della nomina è considerato Capogruppo il consigliere candidato sindaco non eletto, ovvero chi ha conseguito la cifra elettorale individuale più alta.
9. Il Presidente, nella prima seduta utile, informa il Consiglio dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

ART. 6

GRUPPO MISTO

1. Il Gruppo Misto è costituito da uno o più Consiglieri. Della costituzione del Gruppo Misto deve essere data comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale da parte dei Consiglieri interessati.
2. I Consiglieri del Gruppo Misto sono tenuti a comunicare per iscritto al Presidente se intendono riconoscersi nella maggioranza o nelle minoranze consiliari.
3. L'adesione di Consiglieri del Gruppo Misto alla maggioranza o alla minoranza consiliare deve essere confermata dal Sindaco e dai Capigruppo dei gruppi di maggioranza o di minoranza con lettera inviata al Presidente del Consiglio nel termine di giorni quindici.
4. Nel caso del Gruppo Misto, in cui non vi sia accordo nell'individuazione del Capogruppo, le funzioni sono esercitate, a turno, da ognuno dei componenti del gruppo. La durata di ciascun turno è semestrale e la precedenza è determinata dalla cifra elettorale individuale, dalla più alta alla più bassa.

ART. 7

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza dei Capigruppo è composta dal Presidente e dal Vice-Presidente del Consiglio Comunale e dai Capigruppo consiliari. Alla conferenza può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, o suo delegato, e possono anche essere invitati i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti. Alle sedute partecipano il Segretario Generale o suo delegato ed i

dirigenti appositamente invitati. Alle sedute della Conferenza ogni capogruppo può farsi sostituire da un altro componente del proprio gruppo.

2. La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale. Deve comunque essere convocata prima della definitiva stesura dell'ordine del giorno delle sedute consiliari in merito alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale. Deve altresì essere convocata per prendere atto delle candidature presentate per le nomine presso enti, aziende e istituzioni ed ogni volta che lo richieda il Sindaco o almeno un terzo dei Capigruppo. L'obbligo di convocare la Conferenza dei Capigruppo si intende adempiuto anche qualora, a seguito di formale convocazione, non sia stato possibile tenere la seduta per mancanza, o per venir meno, del numero legale dei componenti.
- 2.bis Nel corso della seduta convocata per la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, la Conferenza dei Capigruppo, su proposta di uno dei suoi componenti, può assegnare alla Commissione Consiliare Permanente competente per materia il compito di effettuare le attività previste dall'art. 14, comma 5, dello Statuto Comunale. La decisione è assunta con il voto favorevole di tutti i presenti.
3. Per il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo e dei Gruppi Consiliari sono previste adeguate risorse finanziarie a carico del bilancio comunale. Il Piano Esecutivo di Gestione individua in modo specifico gli stanziamenti relativi. Ferma restando la competenza dei dirigenti e dei responsabili di servizio, per l'assunzione degli impegni di spesa, per l'utilizzo di dette risorse decide il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo. In particolare sono a carico di tali risorse le spese per l'acquisto di libri, riviste e prodotti informatici; le spese per eventuali consulenze di esperti, necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dei Gruppi, della Conferenza dei Capigruppo e delle Commissioni Consiliari; le spese di cancelleria (debitamente documentate), anticipate dai Gruppi per le attività funzionalmente collegate ai lavori del Consiglio Comunale.
4. La riunione della conferenza dei capigruppo è valida quando sia rappresentata almeno la maggioranza dei suoi componenti (la metà più uno). Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, determinata mediante voto ponderato in base al numero dei componenti di ciascun gruppo consiliare. Il Presidente e il Vice Presidente votano per testa mentre ciascun capogruppo esprime tanti voti quanti sono i componenti del gruppo che rappresenta.
5. I lavori della conferenza dei capigruppo non sono pubblici.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

ART. 8

ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva all'elezione del Presidente e del Vice Presidente, istituisce, ai sensi e per le finalità dell'art. 22 dello Statuto, le Commissioni consiliari permanenti, determinandone la competenza per materia ed il numero e prendendo atto della loro composizione.
2. Ciascun gruppo consiliare ha diritto ad un numero di rappresentanti nell'ambito di ciascuna commissione pari ad un quarto dei propri eletti in Consiglio, fatta salva la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
3. Le Commissioni durano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

ART. 9

DESIGNAZIONE DEI COMPONENTI

1. Nella conferenza dei Capigruppo che precede la seduta consiliare di cui al 1^a comma dell'articolo precedente, ogni gruppo designa i nominativi dei propri rappresentanti in seno alle commissioni. Il Consiglio comunale prende atto di tali designazioni.
2. Ogni Consigliere può far parte contemporaneamente di più Commissioni.
3. Con le modalità previste nei precedenti commi si procede anche per la sostituzione dei commissari designati.

ART. 10

INSEDIAMENTO

1. La seduta di insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa istituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta, fino all'elezione del proprio Presidente, dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. La Commissione nella sua prima adunanza procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vice - Presidente.
3. L'elezione del Presidente e quella del Vice Presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Un solo componente, delegato formalmente dal proprio gruppo al voto, esprime tanti voti quanti sono i consiglieri comunali dello stesso gruppo di appartenenza.

Risultano eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

4. Il Presidente ed il Vice-Presidente di una Commissione non possono assumere la Presidenza o la Vice Presidenza in altre Commissioni Consiliari.
5. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente. Nel caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i componenti della commissione.

ART. 11

CONVOCAZIONE

1. Il Presidente della Commissione convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede le relative adunanze.
2. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione in un termine non superiore a dieci giorni quando lo richieda un terzo dei componenti, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Il Vice - Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.
4. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

ART. 12

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza di un terzo dei componenti le Commissioni o loro delegati. I commissari hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla commissione, quando essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente. L'atto di delega deve essere consegnato al Presidente della Commissione ad inizio seduta.
2. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti, determinata con il meccanismo del voto ponderato in base al numero dei componenti di ciascun gruppo in Consiglio Comunale. Alla votazione partecipa per conto del gruppo consiliare, un solo commissario a ciò formalmente delegato dal gruppo stesso, il quale esprime tanti voti quanti sono i Consiglieri Comunali del gruppo che rappresenta; sono fatte salve eventuali

dichiarazioni di voto in dissenso espresse da altri commissari del gruppo; in ogni caso le decisioni della Commissione non possono assumere valore deliberativo in sostituzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale.

3. Il Sindaco o suo delegato ed il Presidente del Consiglio Comunale possono partecipare alle riunioni di tutte le Commissioni, senza diritto di voto.
4. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo quando si tratti delle questioni indicate all'art. 26, comma 2.

ART. 13

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni esaminano le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale ed hanno, al riguardo, funzione preparatoria, consultiva e propositiva.
3. Il Presidente del Consiglio, assegna alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materie, le proposte di provvedimenti o gli argomenti su cui si debba acquisire il parere, dandone contestuale comunicazione al Presidente della Commissione.
- 3.bis Ove si verifichi il caso previsto dall'art. 7, comma 2 bis, del presente Regolamento, le Commissioni, con la presenza del Sindaco o Assessore delegato, completano l'istruttoria delle proposte di deliberazione ed anche il dibattito, demandando al Consiglio Comunale il solo voto finale, preceduto esclusivamente da dichiarazione di voto.
4. Le Commissioni provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di giorni venti dal ricevimento della comunicazione scritta da parte del Presidente della Commissione, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali il Presidente del Consiglio può assegnare un termine più breve. In caso di proposte di particolare rilevanza e complessità il Presidente può accordare un termine superiore. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, le proposte di deliberazione vengono sottoposte all'esame del Consiglio Comunale.
5. Sugli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, le Commissioni possono anche essere coinvolte prima della predisposizione delle proposte di deliberazione.
6. Per l'esame di argomenti che interessano la competenza di più Commissioni, i rispettivi Presidenti, d'intesa fra loro, possono convocare riunioni congiunte. In questo caso funge da Presidente della seduta il Presidente di Commissione più anziano di età, il cui segretario ne assume le funzioni di verbalizzazione della seduta così costituita. Le sedute sono valide

purché sia presente oltre la metà dei componenti complessivi delle Commissioni convocate e sempre che siano presenti almeno due rappresentanti per ogni Commissione.

7. Le controversie in materia di competenza coinvolgenti una o più Commissioni sono decise dal Presidente del Consiglio Comunale, sentito il Segretario Generale.
8. Le Commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al Sindaco il quale le trasmette al dirigente competente per materia ed al Segretario Generale per l'istruttoria prevista dal T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. Se l'istruttoria si conclude favorevolmente, corredata dai pareri previsti, la proposta viene iscritta all'Ordine del Giorno della prima adunanza utile. Se, al contrario, i pareri istruttori espressi dai funzionari sono in tutto o in parte contrari, la proposta viene restituita dal Sindaco alla Commissione perché possa adeguarla alle osservazioni espresse dagli organi tecnico-amministrativi.
9. Le Commissioni, di propria iniziativa, possono porre in discussione questioni relative agli argomenti rientranti nella loro competenza. A tale scopo, previa richiesta al Sindaco, possono procedere all'audizione del Sindaco stesso, degli Assessori, del Segretario Generale e dei dirigenti degli Uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti, istituzioni e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti amministrativi.

ART. 14

SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI

VERBALE DELLE SEDUTE

1. Le funzioni di Segretario delle Commissioni sono svolte dal dipendente comunale designato dal Segretario Generale.
2. Spetta al Segretario della Commissione organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Ove necessario, i verbali di seduta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
3. Gli interventi sono normalmente verbalizzati mediante registrazione su supporto magnetico o digitale.

ART. 14 BIS

COMMISSIONE “AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI”

1. Nella seduta di cui al comma 1 del precedente art. 8 deve essere istituita, con le modalità previste dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la Commissione “Affari Generali e Istituzionali” per l’esercizio delle funzioni e lo svolgimento dei compiti previsti dall’art. 15 dello Statuto Comunale.
2. Nella stessa seduta, immediatamente dopo l’istituzione della Commissione “Affari Generali e Istituzionali”, il Consiglio Comunale procede all’elezione del suo Presidente con le modalità stabilite dall’art. 15, comma 7, dello Statuto Comunale. Con le medesime modalità, e con votazione separata, viene eletto anche il Vice-Presidente della Commissione.
3. Le ulteriori norme relative all’insediamento, alla convocazione e al funzionamento della Commissione “Affari Generali e Istituzionali” sono quelle previste dal presente Regolamento per le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto compatibili.

ART. 15

COMMISSIONI DI INDAGINE

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 15 dello Statuto, può procedere, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, alla istituzione di Commissioni di indagine determinandone i poteri, l'oggetto, i limiti dell'attività, nonché la data entro la quale la Commissione deve terminare i lavori.
- 1.bis Nella stessa seduta, immediatamente dopo l’istituzione della Commissione d’Indagine, il Consiglio Comunale procede all’elezione del suo Presidente con le modalità stabilite dall’art. 15 comma 7 dello Statuto Comunale. Con le medesime modalità, e con separata votazione, viene eletto anche il Vice-Presidente della Commissione.
2. Entro un mese dalla scadenza del termine determinato ai sensi del precedente comma, il Presidente della Commissione di indagine illustra al Consiglio Comunale i risultati ottenuti dalla Commissione. Il Consiglio, ove ne ravvisi la necessità, può concedere alla Commissione non più di altri tre mesi per concludere definitivamente i lavori. In tal caso la relazione al Consiglio Comunale deve essere effettuata entro un mese dalla scadenza del nuovo termine.
3. Le Commissioni di indagine sono costituite da un rappresentante di ognuno dei gruppi presenti in Consiglio. In caso di votazione ciascun componente esprime tanti voti quanti sono i membri del proprio gruppo consiliare. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un numero di membri detentori, nel complesso, di almeno un terzo dei voti disponibili.

4. Le ulteriori norme relative all'insediamento, alla convocazione e al funzionamento delle Commissioni d'Indagine sono quelle previste dal presente Regolamento per le Commissioni Consiliari permanenti, in quanto compatibili.

ART. 15 BIS

COMMISSIONI SPECIALI PERMANENTI O TEMPORANEE

1. Con le modalità stabilite dagli artt. 8 e seguenti del presente Regolamento il Consiglio Comunale può istituire commissioni speciali permanenti o temporanee per lo studio di problematiche specifiche di interesse per la comunità.
2. Nel caso di Commissioni Temporanee, nella deliberazione istitutiva deve essere indicato il termine entro il quale la Commissione deve concludere i lavori. Entro un mese dalla scadenza del termine, il Presidente della Commissione Speciale Temporanea illustra al Consiglio Comunale i risultati ottenuti dalla Commissione.
3. Le ulteriori norme relative all'insediamento, alla convocazione e al funzionamento delle Commissioni Speciali sono quelle previste dal presente Regolamento per le Commissioni Consiliari Permanenti.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

ART. 16

SEDE RIUNIONI

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nella propria sede all'interno del Palazzo Comunale. Con decisione motivata il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, può disporre che il Consiglio si riunisca in altro luogo.

ART. 17

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

1. Il giorno e l'ora di inizio e l'ora di chiusura delle sedute consiliari ed il relativo ordine del giorno sono definiti dal Presidente del Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo. La seduta di Consiglio Comunale non può tenersi prima che siano trascorsi almeno otto giorni dalla riunione della Conferenza dei Capigruppo. Il Presidente deve iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti richiesti dal Sindaco o da un quinto dei

Consiglieri assegnati o dalla conferenza dei capigruppo, fatto salvo il caso in cui si tratti di un argomento che non rientri fra quelli attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, la Conferenza dei Capigruppo si riunisce una volta al mese, fatta salva la sospensione estiva dell'attività. In tale riunione la Conferenza prende atto degli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio Comunale e delle interrogazioni e mozioni di cui si prevede la discussione nella seduta consiliare. A tal fine il testo delle interrogazioni e mozioni e delle proposte di deliberazione deve essere depositato agli atti della Conferenza. In caso di mancato deposito del testo entro il giorno in cui si riunisce la Conferenza, l'argomento verrà iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.
3. In deroga a quanto stabilito dai precedenti commi, nei casi di particolare necessità ed urgenza dovuti a circostanze imprevedibili e straordinarie, il Presidente del Consiglio Comunale può convocare il Consiglio ovvero modificare l'ordine del giorno già esaminato dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone loro tempestiva comunicazione, anche telefonica.

ART. 18

ASSEMBLEE APERTE

1. Nei casi previsti dall'art. 25 – 5^a comma – dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale si riunisce in Assemblea Aperta. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed hanno lo scopo di consentire il manifestarsi di diverse opinioni in merito agli argomenti di interesse collettivo che ne hanno determinato la convocazione.
2. Durante le Assemblee Aperte non possono essere adottate deliberazioni né assunti atti di indirizzo. Nel dibattito possono intervenire il Sindaco, gli Assessori competenti per materia, i Consiglieri Comunali e un rappresentante di ognuno dei soggetti invitati a partecipare. La durata di ciascun intervento non può eccedere i cinque minuti. La medesima persona non può intervenire per più di una volta, se non per una replica della durata massima di tre minuti.
3. Per quanto non previsto dai commi precedenti, alle Assemblee Aperte si applicano le norme, in quanto compatibili, previste dal presente Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

ART. 19

CONVOCAZIONE

1. Fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente.
2. Se lo Statuto non prevede termini diversi, la convocazione del Consiglio Comunale, contenente l'ordine del giorno delle sedute, è pubblicata nelle forme previste dalla Legge e recapitata ad ogni Consigliere, al Sindaco e agli Assessori, non oltre il terzo giorno non festivo precedente la seduta consiliare, se trattasi di seduta straordinaria e non oltre il quinto giorno non festivo precedente la seduta, se trattasi di seduta ordinaria. Entro il quinto giorno non festivo precedente le sedute devono essere depositate presso la Segreteria Generale, a disposizione dei Consiglieri Comunali, le proposte di deliberazione e la documentazione a corredo. In difetto, la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno è rinviata alla seduta consiliare successiva.
3. La consegna dell'avviso di convocazione può essere effettuata con le seguenti modalità: tramite fax o a mezzo di posta elettronica al recapito a tal fine indicato ed accettato dai Consiglieri stessi, dandone contestuale segnalazione per mezzo di messaggio inoltrato ad idoneo recapito telefonico a tal fine indicato; a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La ricezione dell'avviso di convocazione è comprovata dalla ricevuta rilasciata dall'apparecchio di trasmissione via telefax o dall'attestazione di lettura del messaggio inviato per posta elettronica, ovvero dall'avviso di ricevimento. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le norme relative alla notificazione degli atti giudiziari.
4. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvede ad ulteriori forme di pubblicità della convocazione del Consiglio. In ogni caso la convocazione, a cura del Presidente, è comunicata al Prefetto ed all'autorità locale di pubblica sicurezza.
5. Nei casi di urgenza, quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili, la convocazione del Consiglio può essere effettuata, anche mediante telegramma, ventiquattro ore prima della seduta. Entro tale termine ed alle medesime condizioni può essere modificato l'Ordine del Giorno già diramato.
6. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita e al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, viene concluso l'esame e la valutazione della deliberazione in discussione, dopodiché il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell'avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato entro i successivi otto giorni per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall'Ordine del Giorno, senza la preventiva convocazione della Conferenza dei Capigruppo.

ART. 20

NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Nella seduta di seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, è sufficiente la presenza di un terzo, arrotondato all'unità superiore, dei componenti assegnati.
2. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, con il medesimo ordine del giorno, che non abbia potuto aver luogo per mancanza del numero legale ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non abbia potuto proseguire per essere venuto a mancare il numero legale.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data e l'ora non risultino indicate in quello relativo alla prima seduta, deve essere recapitato nei termini e nei modi di cui al precedente art. 19. Quando l'avviso per la prima convocazione indica anche il giorno e l'ora della seconda, l'avviso per quest'ultima deve essere recapitato soltanto a coloro che non sono risultati presenti alla seduta di prima convocazione ovvero a coloro che risultavano assenti nel momento in cui quest'ultima è stata sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Nel numero dei presenti necessario per deliberare non vanno computati i Consiglieri tenuti ad astenersi nei casi previsti dall'art. 28 dello Statuto Comunale.

ART. 21

ORDINE DEL GIORNO

1. Fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per le interrogazioni, le mozioni e i dibattiti a carattere non deliberativo, l'iniziativa in merito agli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno spetta al Sindaco, ad un quinto dei Consiglieri assegnati ed alla Conferenza dei Capigruppo. L'iniziativa spetta inoltre al Prefetto nei casi previsti dalla legge e agli elettori del Comune nei casi previsti dall'art. 57 dello Statuto.
2. La richiesta di convocazione del Consiglio Comunale, contenente l'elenco degli argomenti da iscrivere all'Ordine del Giorno, è inviata al Presidente del Consiglio Comunale il quale convoca la Conferenza dei Capigruppo per gli adempimenti previsti dall'art. 17 del presente Regolamento. La riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. All'ordine del giorno vengono iscritte anche le proposte di deliberazione di cui all'art. 5 del Regolamento della Partecipazione che siano state depositate presso il Comune ed istruite entro la data in cui si riunisce la Conferenza dei Capigruppo.

3. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale o almeno un quinto dei Consiglieri possono chiedere l'audizione in Consiglio dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni per relazionare sull'attività svolta o su una questione di particolare importanza per l'Amministrazione Comunale e/o del territorio. Con le stesse modalità può essere richiesta l'audizione di esperti su temi che riguardano l'attività dell'amministrazione comunale. La richiesta di audizione dovrà essere redatta per iscritto ed indirizzata al presidente del Consiglio Comunale, il quale, compatibilmente con la disponibilità della persona di cui si chiede l'audizione, la includerà tra gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile, sentita la Conferenza dei Capigruppo. Il relatore convocato in aula procede all'illustrazione dell'argomento oggetto di audizione per un tempo massimo, di norma, di quindici minuti. Terminata l'illustrazione del relatore, ciascun Capogruppo può intervenire per un tempo massimo, di norma, di cinque minuti. Il relatore replica agli interventi per un tempo massimo, di norma, di quindici minuti.
4. L'ordine del giorno di norma deve prevedere, per ogni seduta di Consiglio, un tempo non inferiore a 90 minuti per la discussione delle interrogazioni di cui all'articolo 48 del presente Regolamento.

ART. 22

PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio Comunale, ne assicura il buon andamento ispirandosi a criteri di imparzialità.
2. Il Presidente provvede al corretto funzionamento dell'assemblea consiliare; modera la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il Regolamento; concede la facoltà di parola; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota; determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente, al fine di garantire il mantenimento dell'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, attraverso l'uso del potere discrezionale di cui è investito, ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza nei casi di grave turbativa che ne impedisca l'ordinato svolgimento. Il Presidente ha la facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo reputi necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente all'oggetto della discussione. Assicura, inoltre, un'adeguata preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. In caso di assenza e/o impedimento del Presidente, tutte le sue attribuzioni possono essere esercitate dal Vice-Presidente, in quanto organo vicario.

ART. 23

ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario generale del Comune è il segretario del Consiglio Comunale. Sovrintende alla redazione dei processi verbali e li sottoscrive unitamente al Presidente. Procedo agli appelli nominali, tiene nota delle deliberazioni, registra, quando occorre, i singoli voti ed il risultato delle votazioni, concorre al regolare andamento dei lavori del Consiglio Comunale secondo le disposizioni del Presidente.
2. Tutte le attribuzioni del Segretario Generale possono essere esercitate dal Vice Segretario Generale, in quanto funzionario vicario.
3. Qualora il Segretario Generale abbia interesse all'oggetto della deliberazione, le funzioni di segretario del Consiglio Comunale sono svolte dal Vice Segretario Generale. Nel caso in cui abbia interesse anche quest'ultimo o non sia presente, il Presidente del Consiglio può scegliere uno dei Consiglieri Comunali a svolgere le funzioni di segretario, unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In detti casi, il Segretario Generale e/o il Vice Segretario Generale devono ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.

ART. 24

APERTURA DELLE SEDUTE

1. Decorsa al più tardi mezz'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione il Presidente invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello nominale dei presenti. La seduta è dichiarata aperta non appena sia stata accertata la presenza del numero legale.
2. Se il numero legale non è raggiunto entro la mezz'ora successiva a quella fissata nell'avviso, la seduta è dichiarata deserta e ne è redatto verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta sono riconosciuti l'indennità di presenza e gli altri diritti previsti dalla legge per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.
3. Quanto stabilito dai precedenti commi non si applica alle sedute del Consiglio Comunale previste dall'art. 48 del presente Regolamento.

ART. 25

ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Presidente, o suo delegato, in apertura di seduta, informa l'assemblea in merito a fatti, argomenti o documenti che ritenga di interesse del Consiglio Comunale. Dopo le

comunicazioni del Presidente ha facoltà di parlare, per comunicazioni al Consiglio, il Sindaco, o suo delegato. Sulle comunicazioni del Presidente e del Sindaco non è consentito aprire la discussione.

2. Il Presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle sedute precedenti ed invita chi ne abbia interesse a fare osservazioni. In assenza di osservazioni i verbali si intendono approvati. Quando occorra la votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per proporre rettifiche o per fatto personale.
3. Effettuati gli adempimenti preliminari, si procede all'esame degli argomenti secondo l'Ordine del Giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizione decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
4. Nel caso di richieste di commemorazioni da parte di consiglieri comunali, le stesse debbono essere presentate al Presidente, almeno 24 ore prima della seduta del Consiglio Comunale. Nel merito di tali richieste valuta e decide il Presidente del Consiglio Comunale, anche in ordine all'intervento. Il Sindaco ha facoltà di effettuare direttamente interventi commemorativi.

ART. 26

PUBBLICITÀ' E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata deliberazione, è diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone. Durante la seduta segreta possono restare in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori, il Segretario e gli addetti alla verbalizzazione, vincolati al segreto d'ufficio.
3. Il Presidente provvede affinché vengano osservate le norme vigenti in relazione alla incolumità delle persone ed allo svolgimento di riunioni in luogo aperto al pubblico.
4. L'Amministrazione comunale può dotarsi di tutti gli strumenti idonei a conferire la più ampia ed effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio.

ART. 27

ORDINE DURANTE LE SEDUTE

1. Al Presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente e solo dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta.

ART. 28

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Se chi partecipa ai lavori del Consiglio turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il soggetto richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
2. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione dall'aula del soggetto richiamato per tutto il tempo della seduta. Sulla proposta è consentito un intervento a favore e uno contrario, ciascuno della durata massima di cinque minuti, dopodiché si procede al voto. Se l'interessato, contrariamente a quanto votato dal Consiglio Comunale, non abbandona l'aula, il Presidente sospende la seduta e richiede l'intervento del personale di vigilanza in servizio presso il luogo di riunione affinché l'ordine di esclusione sia eseguito.
3. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente, con le modalità di cui al precedente comma, può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di coloro che provochino tumulti o si rendano responsabili di atti oltraggiosi o passino alle vie di fatto.

ART. 29

TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Presidente sospende la seduta o, se lo ritiene opportuno, la scioglie.
2. Se la seduta è sciolta per tumulto in aula, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta sciolta. Di ciò viene dato formale avviso, anche telegrafico, a mezzo telefax o posta elettronica, a coloro che non sono intervenuti o che risultano assenti al momento in cui la seduta viene sciolta.

ART. 30

COMPORAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico, senza esplicita autorizzazione del Presidente, non può accedere agli spazi della sala riservati ai consiglieri ed ai componenti della Giunta. I cittadini che vogliono assistere alle sedute del Consiglio devono occupare i settori destinati allo scopo, tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dagli oratori o le decisioni adottate dal Consiglio. È fatto divieto al pubblico di portare con sé bandiere, aste, cartelloni, striscioni e oggetti atti a offendere.
- 1.bis I rappresentanti degli organi di informazione occupano gli spazi ad essi riservati. Durante i lavori del Consiglio l'esercizio del diritto di cronaca non deve recare disturbo alla discussione e all'ordine della seduta.
2. Il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo turbi il regolare svolgimento dei lavori.

ART. 31

SVOLGIMENTO INTERVENTI

1. Nessuno può intervenire nel dibattito senza avere chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente. Coloro che intendono parlare devono iscriversi presso la Presidenza. Il Presidente concede la parola secondo l'ordine delle iscrizioni, fatta salva la sua facoltà di alternare gli oratori appartenenti a gruppi diversi per favorire il confronto delle tesi.
2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri non possono intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.
4. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento per le interrogazioni, il Sindaco e gli Assessori possono intervenire ciascuno per un tempo massimo di 15 minuti in fase di illustrazione delle proposte iscritte all'ordine del giorno; possono altresì intervenire per un tempo massimo di 15 minuti in fase di replica agli interventi svolti dai Consiglieri. Tali tempi sono aumentati, rispettivamente, a 60 minuti ed a 30 minuti nel caso di discussione sul bilancio di previsione, sul rendiconto di gestione, sulla relazione di cui all'art. 110 - 2° comma – dello Statuto Comunale, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e su altri specifici argomenti di grande interesse individuati dalla Conferenza dei Capigruppo.
5. Nessuno può interrompere chi parla, tranne che il Presidente per un richiamo al Regolamento.

6. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o formulare apprezzamenti sui voti del Consiglio.
7. Il Presidente, su richiesta del Sindaco o di uno o più consiglieri, concede la parola al Segretario Generale ovvero ai dirigenti e/o funzionari comunali presenti al dibattito al fine di formulare pareri, di svolgere relazioni o di dare informazioni in merito alle questioni trattate. Può altresì essere concessa la parola a consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione allo scopo di fornire illustrazioni e chiarimenti. La durata di ciascuno degli interventi di cui al presente comma non può eccedere i cinque minuti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 32 – comma 3 – del presente Regolamento.

ART. 32

DURATA E CONTENUTO DEGLI INTERVENTI

1. Ogni intervento deve essere pertinente all'argomento in discussione e, fatti salvi i casi particolari previsti dal Regolamento, deve essere contenuto nel limite massimo di sette minuti, elevati a dieci minuti per i soli Capigruppo, con facoltà del Presidente, in caso contrario, di richiamare l'oratore al rispetto della norma e di fissargli un breve termine per concludere. Il Presidente toglie la parola se viene superato tale ultimo termine.
2. Il Presidente richiama l'oratore che si discosta dall'argomento in discussione e può togliergli la parola se questi, seppur richiamato due volte, persista nel suo atteggiamento.
3. In deroga al limite di tempo stabilito al comma 1 del presente articolo, in occasione della discussione sul bilancio di previsione, sul rendiconto di gestione, sulla relazione di cui all'art.76 - 2^a comma - dello Statuto Comunale, sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato e su altri specifici argomenti di grande interesse individuati dalla Conferenza dei Capigruppo con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, un membro di ogni gruppo consiliare può svolgere un intervento della durata massima di venti minuti mentre ciascun altro membro del gruppo può svolgere un intervento della durata massima di dieci minuti. Non è ammesso il cumulo di tempo a favore di un consigliere in caso di rinuncia preventiva ed espressa di altri aventi diritto.

ART. 33

QUESTIONI PROCEDURALI, PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVE

1. Il Consigliere o il Sindaco, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si

discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate condizioni.

2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive sono dibattute immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il Consiglio le abbia respinte a maggioranza. Dopo il proponente, sulle questioni può intervenire il Sindaco ed un solo Consigliere per gruppo.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire il Sindaco o suo delegato ed un solo Consigliere per gruppo.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi può parlare, dopo il proponente, il Sindaco o suo delegato ed un solo Consigliere per gruppo e per non più di tre minuti ciascuno.
7. Ove il Consiglio venga chiamato a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.
8. Al di fuori dei casi disciplinati dai precedenti commi ed allorché si verifichi l'ipotesi prevista dall'art. 14 comma 5 dello Statuto Comunale, prima che abbiano inizio le dichiarazioni di voto ciascun Consigliere può chiedere al Presidente che il Consiglio deliberi con il procedimento ordinario. Il Presidente è tenuto ad aderire alla richiesta senza che, sulla medesima, si apra qualsivoglia dibattito.

ART. 34

EMENDAMENTI

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni integrali e parziali, le sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti secondo le modalità indicate nei commi successivi.
2. La presentazione degli emendamenti alle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno avviene:
 - a) Per iscritto almeno tre giorni liberi prima della seduta presso la Segreteria Generale, in orario d'ufficio;

- b) Per iscritto o mediante dettatura del testo, durante la seduta nei soli casi in cui si tratti di correzione di errori materiali della proposta accertati anche dal Presidente e dal Segretario Generale, oppure testi inerenti interrogazioni o mozioni ovvero ordini del giorno, comunque deliberazioni che non comportano l'espressione di pareri di cui all'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs.267/2000.
- c) Nel caso di cui al precedente punto a), sugli emendamenti devono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs.267/2000. L'emendamento è posto in votazione prima del testo originario della proposta e, in ipotesi di più emendamenti, l'ordine è dato dal protocollo di presentazione degli emendamenti.
3. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione vengono illustrati secondo le modalità indicate al precedente art. 33, comma 6, e si intendono approvati con la maggioranza dei voti favorevoli richiesti per l'approvazione della proposta di deliberazione alla quale si riferiscono.

ART. 35

FATTO PERSONALE

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni difformi da quelle espresse.
2. Il componente del Consiglio o il membro della Giunta che chiede la parola deve indicare il fatto personale. Il Presidente decide se il fatto sussiste. In caso di decisione negativa, ove l'intervenuto insista, sulla questione posta decide il Consiglio, per alzata di mano e senza discussione.
3. Il componente del Consiglio o il membro della Giunta che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste. Ha diritto di richiedere che il suo intervento sia inserito a verbale.
4. La durata degli interventi per fatto personale non può eccedere i tre minuti.

ART. 36

DICHIARAZIONE DI VOTO

1. A conclusione della discussione, un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento del proprio gruppo per un tempo non superiore a tre minuti.
2. In caso di dissociazione dall'orientamento del gruppo, il consigliere può fare la propria personale dichiarazione di voto, per un termine non superiore a un minuto. Terminate le

dichiarazioni di voto, il Presidente mette in votazione la proposta e non è più concessa la parola sullo stesso argomento.

ART. 37

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. Nel corso della seduta, il Presidente, d'ufficio, oppure anche a richiesta di un solo consigliere, procede alla verifica del numero legale. Fanno eccezione le sedute o i momenti dedicati alle interrogazioni.
2. Il Presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta, sino a quando non sia presente in aula la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Comunale assegnati dalla legge. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

ART. 38

VOTAZIONE

1. La votazione avviene sulla proposta di deliberazione e, durante la votazione e fino alla proclamazione del risultato, nessun consigliere può intervenire, salvo che per richiamo al regolamento per quanto concerne la votazione. Il richiamo sospende le operazioni di voto.
2. Le votazioni sono effettuate, in forma palese, salvo le ipotesi di cui al successivo comma 11.
3. Le votazioni palesi si svolgono, di norma, mediante l'utilizzazione di sistemi elettronici o per alzata di mano, ovvero per appello nominale.
4. Nel caso di votazioni effettuate mediante utilizzo dei sistemi elettronici in dotazione, l'esito, elaborato dall'impianto, è proclamato dal Presidente del Consiglio, previa verifica da parte della commissione di scrutinio, assistita dal Segretario Generale.
5. Nel caso di votazione effettuata per alzata di mano, i consiglieri esprimono il loro voto dal proprio posto in aula. L'esito è proclamato dal Presidente del Consiglio, in base al conteggio effettuato dalla commissione di scrutinio, assistita dal Segretario Generale.
6. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, da un Consigliere.
7. Il Presidente del Consiglio, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
8. Ad iniziativa del Presidente del Consiglio ovvero a richiesta del Sindaco o di un consigliere capogruppo, le votazioni avvengono per appello nominale.
9. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei consiglieri da parte del Segretario Generale.

10. Il Consigliere può rispondere all'appello nominale fino al momento precedente la chiusura della votazione.
11. La votazione è resa a scrutinio segreto nei casi espressamente previsti dalla Legge e quando riguardi l'apprezzamento su qualità e su atti di una persona.
12. Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede distribuite d'ordine del Presidente del Consiglio ai Consiglieri e da ciascuno di questi depositate nell'urna. Lo spoglio delle schede è effettuato dalla commissione di scrutinio e i risultati sono proclamati dal Presidente del Consiglio.
13. La commissione di scrutinio di cui al presente articolo è costituita da tre consiglieri comunali nominati all'inizio di ogni seduta del Consiglio dal Presidente, nel rispetto del principio della rotazione dell'incarico e fatta salva la rappresentanza della minoranza consiliare, se presente in aula.

ART. 39

QUORUM PER LE DELIBERAZIONI E CALCOLO DEI VOTI

1. Salvo i casi in cui la Legge e lo Statuto richiedano maggioranze speciali, le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza dei consiglieri stabiliti nell'articolo 20 del presente regolamento.
2. La proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la Legge, lo Statuto o i regolamenti richiedano una diversa maggioranza. Qualora sulla proposta risulti una parità di voti, la votazione è "senza esito" e la proposta stessa è sottoposta all'esame del consiglio nel corso di una successiva seduta, salvo ritiro del proponente.
3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri, che dichiarano di astenersi dal voto, non si computano nel numero dei votanti, ma soltanto nel numero necessario a rendere legale l'adunanza. I Consiglieri, che dichiarano di non partecipare al voto, devono abbandonare l'aula e ripresentarsi a votazione avvenuta.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Nelle votazioni a scrutinio segreto, qualora sorga contestazione circa il risultato della votazione, decide la commissione di scrutinio, seduta stante. Il Presidente del Consiglio può concedere la parola al solo consigliere che solleva la contestazione. Le schede contestate sono conservate negli uffici della Segreteria Generale per sessanta giorni a decorrere dall'avvenuta esecutività della deliberazione.
6. Qualora la Legge o i regolamenti prevedano la rappresentanza delle minoranze, si procederà con il voto limitato.

ART. 40

IL VERBALE DELL'ADUNANZA, REDAZIONE E FIRMA

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa dal Consiglio Comunale e costituisce il fedele resoconto dell'andamento delle sedute consiliari.
2. Il verbale è costituito dalle deliberazioni, dagli atti amministrativi di vario genere approvati dal Consiglio Comunale (mozioni, ordini del giorno ecc.), nonché dalla registrazione integrale dei singoli interventi.
3. Gli interventi dell'intera seduta vengono verbalizzati mediante registrazione su supporto magnetico o digitale. Tali supporti sono custoditi a cura del Segretario Generale in apposita sede, con possibilità di accesso da parte dei Consiglieri e dei singoli cittadini interessati. Gli stessi, oltre che chiederne l'ascolto, possono ottenere dal responsabile dell'ufficio segreteria copia del supporto. Per la conservazione nel tempo dei supporti di cui al presente comma si applicano le regole tecniche previste o richiamate dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, (Codice dell'Amministrazione Digitale).
4. Nel verbale di deliberazione gli interventi vengono richiamati "per relationem", con riferimento ai supporti magnetici o digitali.
5. Ogni verbale di deliberazione deve riportare le motivazioni ed i riferimenti di legge costituenti titolo per la sua adozione, il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti, i pareri di cui all'art. 49 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000, nonché, laddove richiesta, l'attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 dello stesso Testo Unico. Dal verbale deve risultare infine quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta o palese e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto o palese.
6. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Il Segretario Generale è responsabile della corrispondenza degli atti di cui sopra alla volontà ed all'operato espressi dal Consiglio Comunale.
8. I verbali delle deliberazioni vanno comunicati al Consiglio Comunale con le modalità previste dall'art. 25, comma 2 e sono sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario Generale.

ART. 41

NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale delibera le nomine attribuite dalla legge alla sua competenza.
2. Allo scopo di rispettare i criteri di trasparenza e pubblicità, le nomine di competenza del Consiglio Comunale, che non riguardino Consiglieri comunali, sono precedute da apposito avviso, pubblicato sul sito del Comune, nel quale sono evidenziati i posti da ricoprire, la durata delle cariche, i requisiti richiesti e i termini per la presentazione delle candidature. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico, in funzione della tipologia della nomina da effettuare, provvede ad ulteriori, idonee forme di pubblicità.
3. La votazione avviene con la modalità del voto segreto.
4. Il Consiglio tutela il diritto di rappresentanza della minoranza, così come previsto dall'art. 31, comma 6, dello Statuto Comunale.
5. Gli incarichi e le funzioni conferite a Consiglieri comunali in base al presente articolo non costituiscono causa di ineleggibilità o di incompatibilità, secondo il dettato dell'art. 67 T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.
6. Il Consiglio Comunale, per motivate ragioni, può deliberare con votazione segreta, la revoca di rappresentanti del Comune la cui nomina è di sua competenza. La proposta di deliberazione di revoca è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio.

TITOLO IV

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

ART. 42

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VISIONE

1. I Consiglieri comunali, durante l'orario di apertura degli uffici hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti amministrativi, compresi gli atti preparatori dei provvedimenti, in possesso degli uffici ed archivi del Comune, delle aziende e delle istituzioni dipendenti, al fine di acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Per l'esercizio del suddetto diritto il Consigliere deve presentare istanza al Responsabile del servizio interessato, con l'indicazione precisa dell'atto amministrativo di cui chiede la visione.
3. Qualora non sia possibile evadere immediatamente la richiesta, il responsabile del servizio fa redigere un'istanza scritta al Consigliere Comunale, concordando con il medesimo i tempi e le modalità della visione. In caso di diniego o di mancato accordo, decide definitivamente il Presidente del Consiglio Comunale.
4. Il diritto di visione dei documenti amministrativi può essere esercitato anche per mezzo di strumenti informatici. A tal fine l'Amministrazione adotta le misure e le iniziative necessarie

per l'immissione nella Rete Informatica Civica dei documenti amministrativi formati o utilizzati dagli uffici comunali, ferme restando le cautele richieste dalla legge che tutela la riservatezza dei dati personali. Presso la sede del Comune vengono messi a disposizione dei Gruppi Consiliari gli strumenti per accedere alla Rete Civica. Vengono altresì adottate le soluzioni tecniche idonee ad assicurare un accesso privilegiato dall'esterno dei Gruppi Consiliari alla Rete Informatica Civica.

ART. 43

RESPONSABILITÀ PER LA VISIONE

1. Il Consigliere Comunale è ritenuto personalmente responsabile della cura e custodia degli atti amministrativi ricevuti in visione e deve restituirli al personale addetto nello stesso stato in cui li ha avuti in consegna, senza cancellature o abrasioni di alcun genere.
2. Il Consigliere Comunale è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge. In ogni caso egli non può utilizzare i dati così acquisiti per finalità non pertinenti all'espletamento del mandato.
3. Le norme contenute nel precedente comma si applicano anche ai casi previsti dagli artt. 44 e 45 del presente Regolamento.

ART. 44

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. Il Consigliere ha altresì diritto di ricevere tutte le informazioni che ritenga utili all'espletamento del proprio mandato, previa istanza al responsabile del servizio.
2. Qualora non sia possibile evadere immediatamente la richiesta, il responsabile del servizio fa redigere un'istanza scritta al Consigliere Comunale concordando con il medesimo i tempi e le modalità di comunicazione delle informazioni. In caso di diniego o di mancato accordo, decide definitivamente il Presidente del Consiglio Comunale.

ART. 45

RILASCIO DI COPIE DI ATTI

1. Per finalità relative all'espletamento del mandato, il Consigliere Comunale ha diritto di ottenere copia degli atti amministrativi formati o utilizzati dal Comune, rivolgendo istanza al responsabile del servizio.
Qualora non sia possibile evadere immediatamente la richiesta, il responsabile del servizio fa redigere un'istanza scritta al Consigliere Comunale, concordando con il medesimo i tempi e le modalità di rilascio della copia. In caso di diniego o di mancato accordo, decide definitivamente il Presidente del Consiglio Comunale.

2. Dei progetti, delle planimetrie e delle tavole grafiche in genere, delle relazioni che accompagnano gli strumenti urbanistici, delle norme tecniche di attuazione, di norma viene rilasciata, per ciascun atto, non più di una copia a ciascun gruppo consiliare nel corso della medesima legislatura.
3. Il rilascio di copia di un atto amministrativo comprende anche il rilascio di copia dei suoi allegati soltanto se questi sono dichiarati nell'atto parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 46

RIGETTO DELL'ISTANZA

1. Il Responsabile del servizio, ove accerti che l'istanza di cui ai precedenti articoli 42, 44 e 45 non è finalizzata all'acquisizione di atti, informazioni o notizie utili all'espletamento del mandato di Consigliere, ma è presentata per scopi diversi, la rigetta con provvedimento motivato e, ove ciò sia possibile, invita il Consigliere a seguire la procedura prevista dal regolamento per l'accesso dei cittadini agli atti amministrativi.

ART. 47

REGIME FISCALE

1. Le richieste da parte dei Consiglieri Comunali di visione di atti amministrativi, di informazione e di ottenere copia di un atto amministrativo sono esenti da bollo, ai sensi della normativa vigente in materia, purchè siano effettuate per l'espletamento del mandato.
2. Lo stesso regime fiscale si applica per l'autenticazione delle copie di atti, purché l'uso sia connesso ai compiti di istituto.
3. Nulla è dovuto dai Consiglieri Comunali a titolo di rimborso delle spese relative alle riproduzioni dei documenti amministrativi, purché le copie siano utilizzate per l'espletamento del mandato.

ART. 48

INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda per sapere se un determinato fatto sia vero, se informazioni siano esatte o siano pervenute al Sindaco o alla Giunta; se il Sindaco o la Giunta intendano fornire al Consiglio informazioni, o se intendano o abbiano preso alcune risoluzioni su determinate questioni.

2. Il Consigliere, che rivolge un'interrogazione, la presenta in forma scritta al Sindaco ed al Presidente del Consiglio, specificando se intende avere risposta scritta oppure orale in consiglio. In mancanza di specificazione si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Alle interrogazioni deve essere data risposta entro trenta giorni dalla data di presentazione.
4. Nelle sedute consiliari la trattazione delle interrogazioni avviene anche in mancanza del numero legale.
5. L'interrogante (o uno degli interroganti) ha la facoltà di illustrare il contenuto dell'interrogazione per un tempo complessivo non eccedente i cinque minuti.
6. Per le interrogazioni da svolgersi in aula, la risposta viene data dal Sindaco o dall'Assessore competente; il tempo a disposizione per la risposta, non può superare i cinque minuti. L'interrogante (o uno degli interroganti) può, quindi, intervenire per un tempo non superiore a due minuti, con facoltà di dichiarare se sia o meno soddisfatto. Scaduto tale termine, il Presidente del Consiglio richiama l'oratore e, se questi non conclude, gli toglie la parola.
7. Nel caso di interrogazione a risposta scritta, la risposta viene inviata al primo firmatario.
8. Le interrogazioni relative ad un medesimo argomento, o ad argomenti connessi, sono riunite e discusse congiuntamente. Ciascun interrogante, e comunque non più di uno per ciascuna interrogazione, ha diritto di effettuare gli interventi di cui al precedente comma sei.

ART. 49

MOZIONI

1. La mozione è una proposta intesa a promuovere una discussione e un pronunciamento del Consiglio su questioni di particolare rilevanza, impegnando il Sindaco e la Giunta ad assumere iniziative in ambiti di competenza comunale.
2. Le mozioni devono essere sottoscritte da uno o più Consiglieri, sono indirizzate al Sindaco, sono presentate alla segreteria generale e sono iscritte dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
- 2.bis Ove, a seguito di verifica della sola regolarità formale, il Presidente del Consiglio rilevi che la mozione proposta è carente degli elementi essenziali (sottoscrizione, data, oggetto, dispositivo), la dichiara inammissibile e non la iscrive all'ordine del giorno. Analogamente procede il Presidente allorché rilevi che l'oggetto della mozione è illecito, impossibile o per legge manifestamente estraneo alle competenze del Consiglio. In tali evenienze, il Presidente del Consiglio dà motivata comunicazione dell'inammissibilità ai proponenti entro cinque giorni dal deposito della mozione al Protocollo Generale. I proponenti, entro cinque giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, possono chiedere per iscritto che sull'ammissibilità

o meno della mozione si pronunci definitivamente il Consiglio Comunale in sede di questione pregiudiziale.

3. La discussione della mozione si apre con l'illustrazione da parte di uno dei proponenti, per un tempo non eccedente i cinque minuti. Per la replica, il presentatore ha a disposizione cinque minuti. Per la discussione un consigliere per Gruppo, il Sindaco o suo delegato hanno a disposizione un tempo di cinque minuti. Chiusa la discussione è prevista la dichiarazione di voto, disciplinata dall'art. 36.
4. Sulle mozioni possono essere presentati emendamenti. La votazione degli emendamenti precede la votazione del documento complessivo.
5. Le mozioni aventi un contenuto con riflessi di natura giuridica e/o amministrativa, comportanti impegno di spesa, debbono essere istruite dagli uffici competenti. Sulle stesse debbono essere acquisiti i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000. I pareri devono essere comunicati ai proponenti almeno sette giorni prima della data in cui la mozione sarà discussa in Consiglio Comunale.
6. Alla votazione delle mozioni si applicano le disposizioni previste per le deliberazioni.
7. Il Presidente del Consiglio è garante dello stato di attuazione dei provvedimenti adottati in esecuzione delle mozioni approvate dal Consiglio Comunale.

ART. 49 bis

ORDINI DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno è una proposta diretta a promuovere un pronunciamento del consiglio comunale su argomenti di interesse generale e su questioni di particolare interesse politico siano esse locali, nazionali od internazionali.
2. Ogni componente del consiglio comunale ha diritto a presentare ordini del giorno.
3. Gli ordini del giorno devono essere presentati entro la seduta della Conferenza dei Capigruppo in preparazione al consiglio comunale e verranno trattati nel novero delle mozioni. Ordini del giorno presentati su argomenti uguali, analoghi o connessi sono trattati contemporaneamente. Non potranno essere trattati nelle sedute di consiglio comunale in cui è iscritto all'esame il bilancio di previsione ed il rendiconto di gestione.
4. Per lo svolgimento della trattazione degli ordini del giorno si applicano le stesse regole valide per la trattazione delle mozioni (art 49 comma3).

ART. 50

DIBATTITI A CARATTERE NON DELIBERATIVO

1. Su richiesta di almeno cinque componenti del Consiglio rivolta al Presidente, e previa iscrizione dell'oggetto all'ordine del giorno, il Consiglio discute questioni di indirizzo politico-amministrativo relative a fatti che interessano la comunità locale senza addivenire ad alcuna deliberazione.
2. Per disciplinare le modalità di svolgimento del dibattito di cui al precedente comma, si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per lo svolgimento delle mozioni.

ART. 51

DECADENZA DELLE INTERROGAZIONI E DELLE MOZIONI

1. Se nessuno dei presentatori si trova nella sala consiliare nel momento in cui viene messa in discussione l'interrogazione o la mozione, questa si intende decaduta, a meno che taluno dei presentatori abbia chiesto il rinvio della discussione ad altra seduta o la sua assenza sia preventivamente giustificata. L'ammissibilità della richiesta è valutata dal Presidente del Consiglio Comunale con i criteri e con le modalità previste dal comma 2 bis del precedente articolo 49, in quanto compatibili.
2. Le interrogazioni e le mozioni non discusse si intendono decadute con la scadenza del mandato del Consiglio Comunale nel quale sono state proposte.

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 52

COMPUTO DEI TERMINI

1. Ove non sia espressamente disciplinato in modo diverso, in tutti i casi contemplati dal presente regolamento i termini si computano nei modi previsti dal Codice di Procedura Civile.

ART. 53

RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono osservate le norme dello Statuto e le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in mancanza, per consuetudine o analogia siano ritenute applicabili dal Presidente, sentiti i Capigruppo Consiliari.